



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 439 DEL 03/04/2019

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale
U.O.C Privato Accreditato e Trasporti Sanitari

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Contratti tra Azienda Usl Toscana Sud Est e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale - Proroga dal 1 aprile 2019 al 30 aprile 2019

Responsabile della struttura proponente: Lucaroni Elisabetta

Responsabile del procedimento: Lucaroni Elisabetta

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 1457

Hash .pdf (SHA256):

e2957f77ad9d776ffb0b491fb807406d42b49355e56466512d747cf78c7ec4f8

Hash .p7m (SHA256):

4a582276c0df8ba7532db857c2842a39f570a546a37baf93da1c750b64ec25c4



IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PRIVATO ACCREDITATO E TRASPORTI SANITARI

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 4 Gennaio 2016, n. 2, recante "Disposizioni iniziali del Direttore e conferma di attribuzione deleghe" con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in essere nelle tre Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 872, recante "Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 873, recante "Approvazione schema di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 luglio 2016, n. 876, recante "Seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici", con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di macrostruttura e di struttura complessa, tra i quali figura anche l'attribuzione alla Dr.ssa Elisabetta Lucaroni dell'incarico di direzione della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 29 settembre 2016, n. 1102, recante "Approvazione del documento denominato "Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici", con la quale è stato definito il funzionigramma delle strutture organizzative amministrative, tecniche e di supporto direzionale ivi indicate, tra le quali figura la U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare

- art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti



accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies;

- art. 8 bis comma 2, in virtù del quale i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulo del Servizio sanitario nazionale;
- art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies;
- art. 8 quinquies comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

RICHIAMATA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:

- art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all’assistito nell’ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico dell’azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l’istituzione pubblica o privata, diversa dall’azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto all’erogazione, è remunerata nella misura conseguente all’applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione;
- art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzione o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazioni regionali;
- art. 29, comma 5, il quale precisa che la valorizzazione delle prestazioni, ancorchè gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra Aziende Sanitarie e tra queste e le istituzioni private e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione;
- art. 29, comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...) , può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario (...)
- art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l'Azienda unità sanitaria locale, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all'articolo 8 del decreto delegato; la Giunta regionale determina tariffe massime per ogni prestazione; al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata,



sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento alle tariffe determinate dalla Giunta regionale e tenuto conto della complessità organizzativa della struttura in relazione ai criteri di cui al comma 1, lettera b) inerenti gli esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche della qualità delle prestazioni;

RICHIAMATA la Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, cosiddetta *spending review*, ed in particolare l’art. 15, comma 14, il quale ha applicato ai contratti e agli accordi per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi, a decorrere dall’anno 2014, del 2% rispetto al corrispondente importo sostenuto nel 2011;

RICHIAMATA la Legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”, che all’art.9 quater comma 7 ha imposto alle Regioni ed agli enti del SSN una ridefinizione dei tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari ad un ulteriore 1% rispetto al valore soglia previsto per il 2014, portando di fatto il tetto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale al 3% rispetto all’importo sostenuto nel 2011;

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (legge di stabilità 2016), che all’art.1 comma 574, ha modificato l’art.15 c.14 del D.L.95/2012, prevedendo che le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» fossero sostituite da: «Ai contratti e agli accordi», con una conseguente applicazione del limite introdotto dalla *spending review* non più ai singoli contratti ma all’insieme degli stessi ed una riconduzione della dimensione di verifica del rispetto dei limiti normativi a livello complessivo regionale piuttosto che di singola azienda;



RICHIAMATA la medesima Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che allo stesso comma ha poi introdotto, a decorrere dal 2016, una specifica deroga ai limiti previsti, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché le prestazioni erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di erogazione, chiarendo che è comunque necessario garantire “l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga” attraverso misure alternative quali la riduzione delle prestazioni di bassa complessità o potenzialmente inappropriate, il contenimento delle prestazioni di pronto soccorso o di quelle di riabilitazione e lungodegenza, così come azioni su altre aree della spesa sanitaria;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, recante “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, con la quale, in attuazione della sopra richiamata normativa nazionale, si definisce un nuovo Modello di gestione dei rapporti con il privato accreditato, convenzionato per le attività ricomprese nei flussi informativi regionali SDO, SPA e PASS, basato, tra l’altro, sui seguenti cardini organizzativi:

1. individuazione dei singoli soggetti abilitati ad erogare prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, tra i quali figurano anche le seguenti Case di cura, ubicate nel territorio della Ausl Toscana Sud Est e con essa, da tempo, convenzionate:
 - Assisi Project Spa;
 - Centro Chirurgico Toscano Srl;
 - Rugani Hospital Srl;
2. definizione di tetti unici ed omnicomprensivi per soggetto erogatore privato, senza distinzione di tipologia di prestazione, casistica, complessità e provenienza paziente, che consentono il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, a livello regionale e non di singola azienda sanitaria, prevedendo i seguenti importi per le tre Case di cura in argomento:
 - Assisi Project Spa € 19.418.561
 - Centro Chirurgico Toscano Srl € 26.141.692
 - Rugani Hospital Srl € 11.704.007;
 - Totale € 57.264.260
3. rinvio, ai fini della sottoscrizione degli accordi con il privato e della definizione dell’ambito specifico di erogazione, alle aziende sanitarie territorialmente competenti che, con apposito accordo contrattuale annuale dovranno orientare le attività degli erogatori privati convenzionati, tenendo in considerazione l’offerta pubblica già presente nel territorio, le liste di attesa ed i livelli di fuga interregionali;



4. centralizzazione a livello regionale, e non più di singola azienda sanitaria, della valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa, e quindi anche della strutture sopra indicate, tramite i flussi informativi specifici relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale (SPA) ed all'assistenza ospedaliera (SDO);
5. l'impostazione di un sistema di controllo in grado di garantire la coerenza fra quanto indicato nei flussi e gli importi rappresentati nelle voci CE relative all'assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera da privato
6. il riconoscimento degli importi dovuti per prestazioni erogate a pazienti extraregionali con riserva di ripetizione all'esito delle compensazioni interregionali relative all'anno di competenza, che pertanto, pur disposto in misura corrispondente agli importi effettivamente fatturati, è sottoposto alla condizione dell'effettiva copertura della mobilità interregionale, precisando che l'eventuale mancato riconoscimento in sede interregionale è riaddebitato alle strutture private accreditate convenzionate, in proporzione all'attività extraregionale da essa erogata nel periodo di proroga, nei limiti del tetto di spesa riconosciuto e tenuto conto delle attività parimenti svolte dalle altre strutture private accreditate-convenzionate operanti in Regione Toscana;

RICHIAMATA interamente la Deliberazione del Direttore Generale 28 gennaio 2019, n. 102, recante “Contratti tra Azienda Usl Toscana Sud Est e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale - Proroga dal 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019”, con la quale, nel prorogare per il mese di febbraio 2019 i rapporti con le Strutture private accreditate in argomento, si è anticipato il Piano Attività di Ricovero 2019, autorizzandone l'utilizzo in dodicesimi, e si è rinviato a successivi atti la definizione del nuovo fabbisogno per residenti toscani di prestazioni specialistiche ambulatoriali, inclusa la chirurgia ambulatoriale, precisando che la programmazione complessiva avrebbe potuto essere sottoposta a revisione al fine di salvaguardare il principio di prossimità di erogazione a livello delle singole province, ove possibile, nonché il principio di sostenibilità economica dell'intera iniziativa;

DATO ATTO che, tra le attività previste dal citato Piano Attività di Ricovero 2019, tra quelle svolte dalla Rugani Hospital Srl, in nome e per conto della Ausl Toscana Sud Est, figura il Recupero e Riabilitazione Funzionale per MDC1 - Malattie e disturbi del sistema nervoso (cod. 56), per la cui remunerazione si fa riferimento alla Deliberazione Giunta regionale 24 gennaio 2005, n. 86, recante “Determinazione tariffe massime regionali delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza erogate in regime di ricovero ospedaliero”;



RICHIAMATA interamente la Deliberazione del Direttore Generale 26 febbraio 2019, n. 291, recante “Contratti tra Azienda Usl Toscana Sud Est e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale - Proroga dal 1 marzo 2019 al 31 marzo 2019”, con la quale, nel prorogare per il mese di marzo 2019 i rapporti con le Strutture private accreditate in argomento, si è anticipato il Piano Attività Specialistica Ambulatoriale 2019, autorizzandone l'utilizzo in dodicesimi, precisando che la programmazione complessiva avrebbe potuto essere sottoposta a revisione al fine di salvaguardare il principio di prossimità di erogazione a livello delle singole province, ove possibile, nonché il principio di sostenibilità economica dell'intera iniziativa;

VISTO pertanto il prospetto di seguito riportato, in cui si sintetizza il piano delle attività di ricovero 2019, formalizzato con la citata Deliberazione del Direttore Generale 28 gennaio 2019, n. 102, ed il piano delle attività specialistiche ambulatoriali 2019, formalizzato con la citata Deliberazione del Direttore Generale 26 febbraio 2019, n. 291, entrambi per residenti toscani, tenuto conto che il residuo del tetto di spesa unico e omnicomprensivo previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220 sarà orientato, dalle Strutture private accreditate convenzionate, verso l'erogazione dell'attività in favore di residenti provenienti da altre regioni, precisando che l'attività ambulatoriale è da intendersi a lordo della compartecipazione alla spesa a carico dell'assistito;



<i>Descrizione Fattore di Budget</i>	<i>ASSISI PROJECT SPA</i>	<i>CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL</i>	<i>RUGANI HOSPITAL SRL</i>
Attività specialistica e diagnostica residenti Ausl Toscana Sud Est	610.609	647.095	1.288.746
Attività specialistica e diagnostica residenti Regione Toscana	20.784	53.933	12.805
Attività di ricovero residenti Ausl Toscana Sud Est	5.159.741	5.469.445	3.768.956
Attività di ricovero residenti Regione Toscana	544.964	527.825	324.238
Attività di ricovero residenti extra-regione	13.082.464	19.243.394	5.942.262
Attività specialistica e diagnostica residenti extra-regione	-	200.000	367.000
TOTALE	19.418.561	26.141.692	11.704.007
TETTO DI SPESA UNICO ED OMNICOMPRESIVO DA DELIBERAZIONE GRT n. 1220 del 08.11.2018	19.418.561	26.141.692	11.704.007

DATO ATTO che con i competenti Uffici regionali è in fase di elaborazione lo schema tipo di Accordo contrattuale, che ogni Azienda sanitaria sarà tenuta a sottoscrivere con le Strutture private accreditate afferenti e che, pertanto in attesa della completa definizione del testo unico, prevista entro il 30 aprile 2019, si ritiene di prorogare, per la parte normativa, i contratti vigenti per il periodo che intercorre dal 1 aprile 2019 al 30 aprile 2019, dando atto, per la parte economica, del citato Piano Attività di Ricovero 2019 per residenti toscani, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 28 gennaio 2019, n. 102, e del Piano Attività Specialistica Ambulatoriale 2019 per residenti toscani, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 26 febbraio 2019, n. 291, in attesa di sottoscrivere, entro breve, con le Case di cura interessate lo schema di Accordo contrattuale, dando atto che la parte residua del tetto di spesa unico ed omnicomprensivo previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale 1220 del 8 novembre 2018, sarà orientato dalle Strutture interessate all'erogazione di prestazioni in favore di residenti provenienti da altre regioni;

DATO ATTO, in particolare, che presso la sede della Società Rugani Hospital Srl è già operativa un'area dedicata a pazienti in stato vegetativo persistente, fino ad un massimo di n. 10 posti letto, la cui organizzazione e funzionamento potranno essere validamente regolamentati in base alla normativa introdotta con Deliberazione Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1374, recante "Organizzazione di setting di



assistenza residenziale territoriale per persone con grave disabilità conseguente a patologia neurologica acquisita al termine della fase acuta-sub acuta e per persone in fase di esiti”, precisando i seguenti elementi innovativi, che sono stati oggetto di apposito incontro svoltosi con la Struttura interessata in data 25 marzo 2019, presso la sede operativa di Siena e che saranno ricompresi nel nuovo Accordo contrattuale attualmente in fase di definizione:

- data di attivazione: 1 maggio 2019;
- fabbisogno n. posti letto per Unità per Stati Vegetativi (USV): 8, fino ad un massimo di 10 – bacino di utenza aziendale, con tariffa € 255,00/die, omnicomprensiva delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e cliniche, dei farmaci, dei device e dei dispositivi medici necessari all’assistenza, senza alcuna esclusione, con permanenza max 180 gg;
- fabbisogno n. posti letto per Speciale Unità di Accoglienza Permanente (SUAP): 8, fino ad un massimo di 10 – bacino di utenza provincia di Siena, con tariffa € 170,00/die, omnicomprensiva delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e cliniche, dei farmaci, dei device e dei dispositivi medici necessari all’assistenza, senza alcuna esclusione, con permanenza max 2 anni dall’ingresso in Usv;
- rinvio alla nota del Direttore Generale, del 26 febbraio 2019, n. 40265 per quanto attiene la registrazione delle attività;
- costi aggiuntivi annui per l’intero progetto: € 985.000, valorizzati con tasso di occupazione pari 100% per 20 posti letto totali, da desumere dal bilancio aziendale, senza far riferimento alla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, che si riguarda esclusivamente le prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, in quanto sottoposte entrambe a *spending review*;
- rinvio della previsione di spesa per l’intero progetto di sviluppo a successivo atto, precisando che il conto economico presso cui registrare le attività sarà il n. 80200340, ove attualmente sono registrati i costi per le attività in favore dei soggetti in stato vegetativo permanente per un importo annuo di circa € 566.365;
- dare mandato al Dipartimento tecnico scientifico di Riabilitazione di provvedere, nella mensilità di aprile 2019, alla definizione di apposite procedure e protocolli di accesso e assistenziali, in conformità alla normativa vigente e in accordo con la società Rugani Hospital Srl, e di provvedere alla riclassificazione dei pazienti attualmente in carico, attualmente inseriti nei posti letto dedicati a stati vegetativi persistenti;

VERIFICATO che le strutture sopra individuate risultano in possesso del certificato di accreditamento istituzionale in corso di validità, rilasciato con apposito decreto della Regione Toscana, a seguito dell’accertamento, ove richiesto dalla normativa regionale, circa la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;



ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- di prorogare, per il periodo che intercorre dal 1 aprile 2019 al 30 aprile 2019, la parte normativa dei rapporti contrattuali prorogati fino al 31 marzo 2019 con citata Deliberazione del Direttore Generale 26 febbraio 2019, n. 291, tra Azienda Usl Toscana Sud Est e le Strutture private già convenzionate ed indicate in premessa, tenuto conto, per la parte economica, del tetto di spesa unico e omnicomprendivo previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, articolato secondo i seguenti indirizzi, in attesa della definizione di un testo unico di accordo contrattuale valido a livello regionale:
 - conformità al Piano Attività di Ricovero Anno 2019 per residenti toscani, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 28 gennaio 2019, n. 102;
 - conformità al Piano Attività Specialistica Ambulatoriale Anno 2019 per residenti toscani, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 26 febbraio 2019, n. 291;
 - orientamento del residuo del tetto di spesa unico e omnicomprendivo previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220 verso l'erogazione dell'attività in favore di residenti provenienti da altre regioni, secondo l'articolazione riportata nelle premesse;
- di autorizzare le Strutture private accreditate in argomento ad effettuare prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale in favore di residenti in ambito aziendale, regionale ed extra-regionale entro il limite pari a 1/12 rispetto ai tetti di spesa annui previsti nelle premesse al presente atto;
- di dare atto che qualora si addivenga alla definizione e alla sottoscrizione di uno schema di Accordo contrattuale condiviso a livello regionale, come riferito nelle premesse, e successivamente con le singole Strutture accreditate-convenzionate, in tempi anticipati rispetto alla data prevista del 30 aprile 2019, il presente atto di proroga decade automaticamente, rinviando la disciplina del rapporto di collaborazione agli Accordi contrattuali sottoscritti;
- di dare atto che i tempi della proroga in argomento saranno altresì utilizzati per assicurare la definizione del percorso appropriato di riabilitazione post-protetica per pazienti che hanno subito un intervento di ortopedia protesica presso le Case di cura convenzionate, da formalizzare successivamente in sede di definizione degli Accordi contrattuali;
- di fare salva l'eventualità di una ridefinizione complessiva delle attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale, al fine di assicurare ove, possibile, il rispetto del principio di prossimità di erogazione a livello delle singole province, con particolare riferimento alle attività ambulatoriali, e del principio di sostenibilità economica dell'intera iniziativa;



- di dare atto che, tra le attività previste dal citato Piano Attività di Ricovero 2019, tra quelle svolte dalla Rugani Hospital Srl, in nome e per conto della Ausl Toscana Sud Est, figura il Recupero e Riabilitazione Funzionale per MDC1 - Malattie e disturbi del sistema nervoso (cod. 56), per la cui remunerazione si fa riferimento alla Deliberazione Giunta regionale 24 gennaio 2005, n. 86, recante “ Determinazione tariffe massime regionali delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza erogate in regime di ricovero ospedaliero”;
- di dare atto che il contratto vigente con la società Rugani Hospital Srl prevede l'erogazione altresì di prestazioni in favore di pazienti in stato vegetativo persistente residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, che non concorrono all'utilizzo dei tetti di spesa come sopra individuati, per le quali si prevede l'applicazione dei contenuti di programmazione previsti con Deliberazione Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1374, a decorrere dal 1 maggio 2019, secondo le specifiche riferite in dettaglio nelle premesse, dando mandato al Dipartimento tecnico scientifico di Riabilitazione di provvedere, nella mensilità di aprile 2019, alla definizione di apposite procedure e protocolli di accesso e assistenziali, in conformità alla normativa vigente e in accordo con la società Rugani Hospital Srl, e di provvedere alla riclassificazione dei pazienti attualmente in carico, attualmente inseriti nei posti letto dedicati a stati vegetativi persistenti;
- di trasmettere il presente atto alle Strutture private interessate per la dovuta informazione;
- di prevedere che i costi relativi alla proroga dei contratti con le Case di Cura in argomento, dal 1 aprile 2019 al 30 aprile 2019, saranno registrati ai seguenti conti economici del bilancio di previsione relativo all'anno 2019:
 - n. 80200600 - Costi assistenza ospedaliera case cura e istituti privati residenti AUSL Toscana Sud Est, riconducibile all'aggregato B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera;
 - n. 80200601 - Costi assistenza ospedaliera case cura e istituti privati residenti toscani, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200630 - Costi per ricoveri in case di cura per utenti extra-regione, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200260 - Convenzioni con case di cura per attività di specialistica e diagnostica residenti Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, riconducibile all'aggregato B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale;
 - n. 80200261 - Convenzioni con case di cura per attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica per utenti toscani, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200290 - Convenzioni con case di cura per attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica per utenti extra-regione, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200340 - Costi assistenza riabilitativa in convenzione ex art. 26 utenti residenti Azienda Sanitaria Usl Toscana Sud Est ambulatoriale, residenziale, semiresidenziale (tetti), riconducibile all'aggregato B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa, per un importo previsto in favore di pazienti



in stato vegetativo persistente di € 566.365 annui, da rideterminare a seguito della riorganizzazione del setting assistenziale illustrata nelle premesse;

- di dare atto che in attuazione della Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, il riconoscimento degli importi dovuti per prestazioni erogate a pazienti extraregionali è conferito con riserva di ripetizione all'esito delle compensazioni interregionali relative all'anno di competenza, pertanto, pur disposto in misura corrispondente agli importi effettivamente fatturati, è sottoposto alla condizione dell'effettiva copertura della mobilità interregionale, precisando che l'eventuale mancato riconoscimento in sede interregionale è riaddebitato alle strutture private accreditate convenzionate, in proporzione all'attività extraregionale da essa erogata nel periodo di proroga, nei limiti del tetto di spesa riconosciuto e tenuto conto delle attività parimenti svolte dalle altre strutture private accreditate-convenzionate operanti in Regione Toscana;
- di dare atto che i costi annui sopra indicati, relativi all'erogazione di prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale per cittadini residenti in ambito aziendale, nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie toscane e di altre regioni sono inseriti nel budget traversale 2019 della proponente Struttura, ove sussiste la sufficiente disponibilità, così come per le prestazioni erogate in favore di pazienti in stato vegetativo persistente;
- di dare atto che i costi sostenuti dall'Azienda per anticipare nel periodo di proroga alle strutture private accreditate la remunerazione delle prestazioni da esse erogate in favore di residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie regionali ed extra regionali saranno compensati da corrispondenti ricavi per mobilità sanitaria attiva infraregionale ed interregionale;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività di ricovero e specialistiche ambulatoriali erogate dalle Case di cura convenzionate e la loro conseguente remunerazione, senza soluzione di continuità;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

Il Direttore U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari
(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 Febbraio 1982 n. 421" ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che



disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende USL, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 Dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare: l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 Gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari, avente ad oggetto “*Contratti tra Azienda UsL Toscana Sud Est e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale – Proroga dal 1 aprile 2019 al 30 aprile 2019*”;

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:**



- di prorogare, per il periodo che intercorre dal 1 aprile 2019 al 30 aprile 2019, la parte normativa dei rapporti contrattuali prorogati fino al 31 marzo 2019 con citata Deliberazione del Direttore Generale 26 febbraio 2019, n. 291, tra Azienda Usl Toscana Sud Est e le Strutture private già convenzionate ed indicate in premessa, tenuto conto, per la parte economica, del tetto di spesa unico e omnicomprendivo previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, articolato secondo i seguenti indirizzi, in attesa della definizione di un testo unico di accordo contrattuale valido a livello regionale:
 - conformità al Piano Attività di Ricovero Anno 2019 per residenti toscani, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 28 gennaio 2019, n. 102;
 - conformità al Piano Attività Specialistica Ambulatoriale Anno 2019 per residenti toscani, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 26 febbraio 2019, n. 291;
 - orientamento del residuo del tetto di spesa unico e omnicomprendivo previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220 verso l'erogazione dell'attività in favore di residenti provenienti da altre regioni, secondo l'articolazione riportata nelle premesse;
- di autorizzare le Strutture private accreditate in argomento ad effettuare prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale in favore di residenti in ambito aziendale, regionale ed extra-regionale entro il limite pari a 1/12 rispetto ai tetti di spesa annui previsti nelle premesse al presente atto;
- di dare atto che qualora si addivenga alla definizione e alla sottoscrizione di uno schema di Accordo contrattuale condiviso a livello regionale, come riferito nelle premesse, e successivamente con le singole Strutture accreditate-convenzionate, in tempi anticipati rispetto alla data prevista del 30 aprile 2019, il presente atto di proroga decade automaticamente, rinviando la disciplina dei rapporti di collaborazione agli Accordi contrattuali sottoscritti;
- di dare atto che i tempi della proroga in argomento saranno altresì utilizzati per assicurare la definizione del percorso appropriato di riabilitazione post-protetica per pazienti che hanno subito un intervento di ortopedia protesica presso le Case di cura convenzionate, da formalizzare successivamente in sede di definizione degli Accordi contrattuali;
- di fare salva l'eventualità di una ridefinizione complessiva delle attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale, al fine di assicurare ove, possibile, il rispetto del principio di prossimità di erogazione a livello delle singole province, con particolare riferimento alle attività ambulatoriali, e del principio di sostenibilità economica dell'intera iniziativa;
- di dare atto che, tra le attività previste dal citato Piano Attività di Ricovero 2019, tra quelle svolte dalla Rugani Hospital Srl, in nome e per conto della Ausl Toscana Sud Est, figura il Recupero e Riabilitazione Funzionale per MDC1 - Malattie e disturbi del sistema nervoso (cod. 56), per la cui remunerazione si fa riferimento alla Deliberazione Giunta regionale 24 gennaio 2005, n. 86, recante " Determinazione tariffe massime regionali delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza erogate in regime di ricovero ospedaliero";



- di dare atto che il contratto vigente con la società Rugani Hospital Srl prevede l'erogazione altresì di prestazioni in favore di pazienti in stato vegetativo persistente residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, che non concorrono all'utilizzo dei tetti di spesa come sopra individuati, per le quali si prevede l'applicazione dei contenuti di programmazione previsti con Deliberazione Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1374, a decorrere dal 1 maggio 2019, secondo le specifiche riferite in dettaglio nelle premesse, dando mandato al Dipartimento tecnico scientifico di Riabilitazione di provvedere, nella mensilità di aprile 2019, alla definizione di apposite procedure e protocolli di accesso e assistenziali, in conformità alla normativa vigente e in accordo con la società Rugani Hospital Srl, e di provvedere alla riclassificazione dei pazienti attualmente in carico, attualmente inseriti nei posti letto dedicati a stati vegetativi persistenti;
- di trasmettere il presente atto alle Strutture private interessate per la dovuta informazione;
- di prevedere che i costi relativi alla proroga dei contratti con le Case di Cura in argomento, dal 1 aprile 2019 al 30 aprile 2019, saranno registrati ai seguenti conti economici del bilancio di previsione relativo all'anno 2019:
 - n. 80200600 - Costi assistenza ospedaliera case cura e istituti privati residenti AUSL Toscana Sud Est, riconducibile all'aggregato B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera;
 - n. 80200601 - Costi assistenza ospedaliera case cura e istituti privati residenti toscani, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200630 - Costi per ricoveri in case di cura per utenti extra-regione, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200260 - Convenzioni con case di cura per attività di specialistica e diagnostica residenti Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, riconducibile all'aggregato B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale;
 - n. 80200261 - Convenzioni con case di cura per attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica per utenti toscani, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200290 - Convenzioni con case di cura per attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica per utenti extra-regione, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200340 - Costi assistenza riabilitativa in convenzione ex art. 26 utenti residenti Azienda Sanitaria Usl Toscana Sud Est ambulatoriale, residenziale, semiresidenziale (tetti), riconducibile all'aggregato B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa, per un importo previsto in favore di pazienti in stato vegetativo persistente di € 566.365 annui, da rideterminare a seguito della riorganizzazione del setting assistenziale illustrata nelle premesse;
- di dare atto che in attuazione della Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, il riconoscimento degli importi dovuti per prestazioni erogate a pazienti extraregionali è conferito con riserva di ripetizione all'esito delle compensazioni interregionali relative all'anno di competenza, pertanto, pur disposto in misura corrispondente agli importi effettivamente fatturati, è sottoposto alla condizione



dell'effettiva copertura della mobilità interregionale, precisando che l'eventuale mancato riconoscimento in sede interregionale è riaddebitato alle strutture private accreditate convenzionate, in proporzione all'attività extraregionale da essa erogata nel periodo di proroga, nei limiti del tetto di spesa riconosciuto e tenuto conto delle attività parimenti svolte dalle altre strutture private accreditate-convenzionate operanti in Regione Toscana;

- di dare atto che i costi annui sopra indicati, relativi all'erogazione di prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale per cittadini residenti in ambito aziendale, nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie toscane e di altre regioni sono inseriti nel budget traversale 2019 della proponente Struttura, ove sussiste la sufficiente disponibilità, così come per le prestazioni erogate in favore di pazienti in stato vegetativo persistente;
- di dare atto che i costi sostenuti dall'Azienda per anticipare nel periodo di proroga alle strutture private accreditate la remunerazione delle prestazioni da esse erogate in favore di residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie regionali ed extra regionali saranno compensati da corrispondenti ricavi per mobilità sanitaria attiva infraregionale ed interregionale;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività di ricovero e specialistiche ambulatoriali erogate dalle Case di cura convenzionate e la loro conseguente remunerazione, senza soluzione di continuità;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

2. di incaricare la U.O.C. Affari Generali di:

- provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso)